



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative

**Disposizioni per l'Accreditamento degli Organismi che svolgono attività di
Istruzione, Formazione, Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro,
Servizi per il Lavoro e per il raccordo informatico degli Istituti Tecnologici Superiori
- ITS Academy mediante la piattaforma SARIFoL**

INDICE

Relazione	pag.	3
Dispositivo	pag.	6
1. Principi e obiettivi	pag.	6
2. Destinatari	pag.	6
3. Attività oggetto di accreditamento	pag.	9
4. Requisiti da soddisfare	pag.	10
5. Modalità di accesso al sistema di accreditamento	pag.	11
6. Procedure dell'accREDITamento	pag.	11
7. Sistema dei controlli e monitoraggio delle attività	pag.	14
8. Cause di sospensione dell'accREDITamento	pag.	16
9. Cause di revoca dell'accREDITamento	pag.	17
10. Rinuncia all'accREDITamento	pag.	19
11. Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca, sospensione o rinuncia all'accREDITamento	pag.	19
12. Controversie	pag.	19
13. Trattamento dati personali	pag.	20
14. Norme transitorie e finali	pag.	20
Allegato 1 (Ambiti - Requisiti minimi richiesti)		
- Ambito A - Capacità economiche e giuridiche		
- Ambito B - Capacità infrastrutturali e logistiche		
- Ambito C - Capacità gestionali e risorse professionali		
- Ambito D - Livelli di efficacia ed efficienza		
- Ambito E - Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo		
Allegato 2 (Livelli di efficacia e di efficienza)		
Allegato 3 (Documentazione sedi occasionali)		
Allegato 4 (Documenti trattamento dati personali)		

RELAZIONE

Con la D.G.R. n. 167 del 21 marzo 2023 *“Disposizioni per l’accreditamento degli Organismi che svolgono attività di Istruzione, Formazione e Servizi per il Lavoro”* si sono unificate diverse dimensioni di apprendimento in un unico sistema integrato; alla Formazione professionale (F) si sono aggiunti i Servizi per il Lavoro (SpL) e l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rientrando sotto un unico modello di Accreditamento e ampliando i servizi offerti dagli Organismi. Tutte le procedure di accreditamento vengono gestite tramite un sistema informativo telematico.

Il quadro normativo di riferimento ha visto, a partire dal 2012 una progressiva evoluzione di disposizioni che hanno ridefinito i sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro. In particolare:

- con la D.G.R. n. 927 del 10 luglio 2012, si è ridefinito il modello di accreditamento delle strutture che erogano formazione finanziata o riconosciuta dalla Regione. Tale modello, ha preso a riferimento alcuni principi essenziali quali, la qualità dei percorsi formativi da garantire ai cittadini-utenti e la necessità di rafforzare le capacità e le caratteristiche degli Organismi che li erogano;
- con la Legge Regionale n. 30 del 13 agosto 2015 *“Sistema integrato per l’apprendimento permanente e il sostegno alle transizioni nella vita attiva”*, è stata prevista una riorganizzazione dei servizi per la filiera di istruzione, formazione e lavoro ed è stato delineato il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- con la Legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 2017 *“Norme in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro”*, il sistema dell’accreditamento dei servizi per il lavoro si affianca al sistema regionale vigente di accreditamento degli Organismi che erogano Formazione;
- con il Decreto Ministeriale 11 gennaio 2018 *“Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro”*, all’art. 11 viene stabilito il raccordo tra l’accreditamento per i servizi al lavoro ed il sistema regionale di accreditamento degli Organismi che erogano Formazione, prevedendo procedure semplificate;
- con la D.G.R. n. 920 del 22 dicembre 2023 *“Disposizioni per l’accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy”*, si definiscono gli standard minimi per il riconoscimento e l’accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori;
- con il DL n. 159 del 31 ottobre 2025 art.6 (convertito in Legge 198/2025), viene stabilito che i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, ai sensi dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), sono individuati presso le Regioni e Province autonome, sulla base di standard condivisi in Accordo Stato-Regioni;
- con la D.G.R. n. 332 del 10 giugno 2026 sono state adottate le Disposizioni operative per la gestione dell’offerta formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17

aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), fermo restando che i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti formatori saranno definiti con il successivo Accordo Stato-Regioni previsto dall'art. 6 del D.L. n. 159/2025.

In seguito agli accadimenti normativi, in risposta all'evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale, si sono poste le premesse per l'attuazione di un sistema integrato Istruzione-Formazione-Lavoro che abbracci le varie dimensioni di apprendimento attraverso un unico sistema di accreditamento che comprenda l'erogazione di attività di: Formazione Professionale (F), Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Servizi per il Lavoro (SpL).

Il modello di accreditamento adottato dalle presenti Disposizioni e dai relativi allegati tecnico-procedurali definisce il quadro dei requisiti minimi necessari per accreditare gli Organismi che intendano erogare servizi nell'ambito della Formazione Professionale (F), dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e dei Servizi per il Lavoro (SpL) a cui si agganciano le novità introdotte dai nuovi accadimenti normativi.

Al fine di ottimizzare la transizione digitale e rendere trasparente e accessibile la gestione del suddetto sistema di accreditamento, si rende necessario il passaggio dal sistema informativo SI.Ge.P.A. alla nuova infrastruttura informatica denominata SARIFoL che costituisce l'anello di congiunzione tra la gestione ordinaria dell'accREDITamento e le novità introdotte dalla normativa.

Più specificamente:

- per l'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), resta invariato quanto disposto dalla D.G.R. n.167 del 21 marzo 2023, che introduce gli standard relativi alla gestione dei processi, al presidio di alcune specifiche funzioni ed alla dotazione dei laboratori; per questi ultimi, il modello di accreditamento prevede standard relativi alla disponibilità degli stessi, ma demanda agli Avvisi la specifica determinazione degli standard di dotazione tecnica dei laboratori considerata l'ampia articolazione degli standard di qualificazione prevista a livello nazionale;
- per i Servizi per il Lavoro (SpL), resta invariato quanto disposto dalla D.G.R. n.167 del 21 marzo 2023, che prevede l'integrazione degli standard già previsti dalla normativa nazionale e regionale; in particolare, quelli relativi ai requisiti statuari e societari (dovranno essere esplicitamente indicati i servizi per il lavoro e rispettati standard minimi di capitalizzazione), alla dotazione di un codice etico ed alla definizione e certificazione di un sistema di qualità a garanzia dell'affidabilità e qualità del processo di erogazione dei servizi;
- nell'ambito della Formazione Professionale (F), viene posto in essere quanto previsto dalla D.G.R. n. 167 del 21 marzo 2023 rispetto ai Livelli di efficacia ed efficienza - punto 4.1, lett.d); per monitorare l'efficacia e l'efficienza con cui operano gli Organismi accreditati, con riferimento alle attività autorizzate, finanziate, riconosciute dalla Regione Basilicata o comunque svolte in nome e per conto della stessa, si effettuerà, mediante la piattaforma SARIFoL, il calcolo degli indicatori finalizzati a monitorare la capacità dell'Organismo di realizzare le attività con adeguati livelli di efficacia, efficienza e qualità dei risultati, nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili;

- nell'ambito della Formazione Professionale (F), il sistema regionale di accreditamento si coordina con quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) e con le disposizioni operative adottate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 332 del 10 giugno 2026; i soggetti che intendono erogare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono gli Organismi accreditati alla Formazione professionale (F), ai sensi della D.G.R. n. 167/2023, nel rispetto di quanto sarà previsto dall'Accordo attuativo dell'art. 6 del D.L. n. 159/2025, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale per gli altri soggetti istituzionali e per quelli riconosciuti sulla base della normativa vigente (Organismi paritetici, Fondi interprofessionali, Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e loro articolazioni);
- in ottica di semplificazione e unificazione dei canali di accesso per gli utenti, i procedimenti informatici legati all'accREDITamento degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy, confluiranno nella piattaforma SARIFoL, fermo restando che tale convergenza è limitata al solo piano tecnologico, in quanto sotto il profilo normativo, dei requisiti minimi e dei procedimenti istruttori, gli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy mantengono una totale e reciproca autonomia rispetto al presente dispositivo (Rif. D.G.R. n. 920/2023).

Nel rispetto di tali specificità, il sistema di accreditamento complessivo delineato consente agli Organismi di accedere, in forma semplificata ed integrata, al sistema regionale definito dalla L.R. 30/2015 e dai successivi Accordi, contribuendo in tal modo allo sviluppo dell'offerta di servizi per i cittadini e le comunità lucane.

DISPOSITIVO

1. Principi e obiettivi

1.1. L'accreditamento è l'atto con cui la Regione Basilicata riconosce alle sedi operative degli Organismi la possibilità di proporre e realizzare interventi di: Formazione Professionale (F), nella quale si intendono incluse le attività di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (S) (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR)), Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Servizi per il Lavoro (SpL), riconosciuti/autorizzati/finanziati dalla Regione Basilicata.

1.2. L'accreditamento è volto ad introdurre standard di qualità di tipo organizzativo (gestionale, professionale e di relazione con il territorio), infrastrutturale e logistico, oltre che requisiti di natura economico-giuridica e livelli di efficacia ed efficienza, secondo parametri oggettivi, con l'obiettivo di fornire adeguate garanzie ai fruitori delle attività.

1.3. Una disciplina organica dell'accreditamento come sopra definito, risulta fattore strategico per il miglioramento delle politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale.

1.4. Le presenti Disposizioni:

- a) definiscono, in attuazione dell'art. 23, della L.R. 13 agosto 2015, n. 30 e agli Accordi nazionali, le tipologie, i requisiti, le modalità, i termini e le procedure per la concessione dell'accreditamento alle sedi operative degli Organismi, in coerenza con la normativa nazionale e regionale di riferimento in materia di Formazione Professionale (F), Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Servizi per il Lavoro (SpL);
- b) definiscono e regolano le condizioni ed i requisiti necessari affinché gli Organismi accreditati, esercitino l'opzione per operare in qualità di Organismi accreditati per l'erogazione di attività nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei Servizi per il Lavoro (SpL) e in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro
- c) definiscono le modalità operative per il calcolo degli indicatori dei livelli di efficacia ed efficienza per le attività riconosciute, autorizzate, finanziate o comunque svolte in nome e per conto della Regione;
- d) recepiscono l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR); per le attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro trova altresì applicazione la D.G.R. n. 332 del 10 giugno 2026, recante "Disposizioni operative per la gestione dell'offerta formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro", nelle more dell'adozione dell'Accordo previsto dall'art. 6 del D.L. n. 159/2025;
- e) definiscono il raccordo informatico mediante la piattaforma SARIFoL degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy.

2. Destinatari

2.1. Gli Organismi e loro sedi operative, accreditati ai sensi della D.G.R. n. 167/2023 nell'ambito della formazione professionale (F) che intendono esercitare l'opzione di accreditarsi anche per l'erogazione di una o più delle seguenti attività: 1) Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); 2) Servizi per il Lavoro (SpL); 3) Salute e Sicurezza sul Lavoro (S) (Accordo tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR)) attività riconosciute/autorizzate/finanziate dalla Regione Basilicata.

2.2. Tutti i soggetti pubblici e privati, che intendono costituirsi come Organismi e che abbiano almeno una sede localizzata in Basilicata. Per “*Organismo*” si intende un soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che sulla base della tipologia di accreditamento che intende conseguire, dovrà riportare tra le proprie finalità statutarie (o, comunque, in altri atti di analoga valenza): attività di Formazione Professionale (F) e/o attività di Formazione e Istruzione Professionale (IeFP), Servizi per il Lavoro (SpL): attività di orientamento, inserimento e reinserimento lavorativo, incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2.3. Per quanto concerne l’accreditamento relativo ai Servizi per il Lavoro (SpL), le presenti disposizioni non si applicano ai soggetti in possesso dell’autorizzazione nazionale allo svolgimento di attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 4 e 6, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. Per essi, resta applicabile quanto disposto dalla L.R. n. 4 del 30 gennaio 2017 e dalla D.G.R. n. 370/2018 e s.m.i.

2.4. Le Università e gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado non sono tenuti a richiedere l’accreditamento delle proprie sedi operative e possono erogare solo le attività indicate al successivo punto 2.11.d.

2.5. L’accreditamento è concesso per ogni singola sede operativa dell’Organismo che sia stata documentata in sede di richiesta di accreditamento e ritenuta, dall’Ufficio Regionale competente, rispondente ai requisiti minimi dettagliati al successivo paragrafo 4 e negli allegati tecnici alle presenti Disposizioni.

2.6. Per ciascuna sede operativa da accreditare, dovrà essere prodotta apposita istanza attraverso il sistema SARIFoL.

2.7. Gli Organismi accreditati hanno facoltà di dotarsi, temporaneamente, di ulteriori locali (sedi occasionali), comunque ubicati sul territorio regionale, purché tali spazi abbiano le caratteristiche logistiche di cui alle presenti Disposizioni (punto 4.1. Ambito B e Allegato 3) nei seguenti casi:

- a) i locali della sede operativa accreditata siano indisponibili in quanto già occupati per altre attività formative dello stesso Organismo riconosciute/autorizzate/finanziate dalla Regione Basilicata;
- b) la sede operativa accreditata è troppo lontana o difficilmente raggiungibile rispetto ai luoghi di provenienza della maggioranza degli allievi;
- c) indisponibilità della sede o dei locali per cause non imputabili all’Organismo (da motivare adeguatamente);
- d) utilizzo di laboratori/strutture contenenti attrezzature specifiche/particolari per attività laboratoriali non in possesso dell’Organismo, fatto salvo quanto previsto negli specifici Avvisi Pubblici.

2.8. Tali sedi occasionali devono, comunque, essere necessariamente autorizzate dall’Ufficio

regionale competente in materia di accreditamento nei termini previsti dalle norme di Legge. La procedura e la modulistica di riferimento sono indicate nell'Allegato 3.

2.9. La sede occasionale dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) funzionalità esclusiva per le attività per le quali l'autorizzazione è richiesta;
- b) documentata idoneità dei locali, in termini di funzionalità e sicurezza, per lo svolgimento delle attività;
- c) periodo di impiego esclusivamente legato al completamento dell'attività per la quale si richiede l'autorizzazione.

2.10. In caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare il passaggio dell'accREDITamento dal precedente al nuovo soggetto giuridico, occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità tra gli stessi. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis), si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che il nuovo soggetto abbia acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente e le relative sedi operative. Ove ciò si verifichi, anche l'esperienza pregressa del/dei soggetto/i precedente/i viene ad essere riconosciuta al nuovo Organismo, che verrà dunque considerato come già esistente. In nessun caso, potrà essere accreditato il nuovo soggetto prima che sia dichiarato decaduto dall'accREDITamento il soggetto preesistente.

2.11. Le presenti Disposizioni si applicano altresì, esclusivamente per ciò che attiene al raccordo informatico sulla piattaforma SARIFoL, ed in deroga a quanto previsto dal par. 7 *“Procedure per l'accREDITamento”* di cui alla D.G.R. n. 920/2023, alle Fondazioni che intendono costituirsi o sono costituite come Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy.

2.12. Non sono tenuti all'accREDITamento:

- a) i singoli datori di lavoro, pubblici e privati, per quanto attiene allo svolgimento di attività formative per il proprio personale, ivi compresi i corsi di formazione rivolti ai lavoratori, ai preposti e ai dirigenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR); tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, stabilite dai singoli Avvisi Pubblici nei quali siano definiti i requisiti richiesti a questi soggetti nella loro qualità di proponenti ed i relativi criteri e modalità di valutazione. Sono equiparati ai datori di lavoro che svolgono attività formative per il proprio personale i consorzi che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle proprie consorziate e le aziende raggruppate in ATI che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle aziende associate;
- b) le aziende, in riferimento a:

- 1) attività di stage e tirocinio erogate presso le loro sedi;

- 2) corsi finalizzati all'assunzione tenuti presso le loro sedi;
- 3) corsi di formazione continua per il proprio personale;

- c) i soggetti che realizzano interventi di educazione degli adulti di carattere non formale;
- d) le Università e gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, che possono svolgere, oltre alle attività istituzionali, solo quelle previste da piani, programmi, intese o accordi nazionali e/o regionali e/o provinciali.

2.13. Per i soggetti di cui al precedente paragrafo 2.12, sono, comunque, fatte salve le verifiche di idoneità ed i requisiti minimi specifici eventualmente indicati nei singoli Avvisi Pubblici.

2.14. Non sono accreditabili i soggetti costituiti nella forma di ditte individuali.

3. Attività oggetto di accreditamento

3.1. L'accreditamento viene rilasciato in relazione alle seguenti tipologie di accreditamento:

- a) Formazione professionale (F), relativa ad “attività formative”:
 - i) finanziate con risorse pubbliche e/o rivolte ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento pubblico a domanda individuale (voucher, buoni, ecc.);
 - ii) autofinanziate e/o riconosciute dalla Regione;
 - iii) erogate anche in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (S) (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR);
- b) Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), relativa alla erogazione di attività nell'ambito definito dal diritto/dovere di istruzione e formazione IeFP;
- c) Servizi per il Lavoro (SpL), relativa alla erogazione dei “Servizi di Politica Attiva per il Lavoro”.

3.2. Per “attività formative”, si intendono gli interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento - ivi comprese le attività di Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) - realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.

3.3. Per “Istruzione e Formazione Professionale”, si intendono le attività erogate nell'ambito di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a giovani in età di obbligo di istruzione o formazione secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 226/2005 e dall'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2019, Repertorio atti n. 155/CSR, recepito dal D.l. n. 56 del 7 luglio 2020.

3.4. Per attività di erogazione di “*Servizi di Politica Attiva per il Lavoro*”, si intendono le azioni svolte nel quadro degli interventi di politica del lavoro a sostegno della ricerca attiva di lavoro. Rientrano in tale ambito i servizi ed attività di orientamento come definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 13 novembre 2014; il supporto all'inserimento e reinserimento al lavoro, all'incontro domanda/offerta di lavoro, così come definiti nel D.M. 11 gennaio 2018, nella L.R. n. 4 del 30 gennaio 2017 e nella D.G.R. n. 370/2018.

3.5. Gli Organismi possono, in sede di primo accreditamento oppure successivamente al primo accreditamento, esercitare l'opzione di accreditamento per attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e/o di attività di erogazione di Servizi di Politica Attiva per il Lavoro (Spl) e/o di estendere l'accreditamento relativo alla Formazione Professionale (F) anche all'erogazione di percorsi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (S), attivando in tal modo i procedimenti di verifica e valutazione dei requisiti specifici relativi agli ambiti prescelti, come definiti dalle presenti Disposizioni.

4. Requisiti da soddisfare

4.1. Per poter essere accreditate, le Sedi Operative degli Organismi devono garantire il rispetto dei requisiti minimi come dettagliatamente riportati nell'Allegato 1, alle presenti Disposizioni, con riferimento ai seguenti ambiti:

- a) Ambito A - Capacità economiche e giuridiche. Hanno lo scopo di accertare l'affidabilità economico-finanziaria e giuridica dell'Organismo richiedente e del relativo legale rappresentante e sono verificate a livello di Organismo con riferimento a tutte le relative sedi operative.
- b) Ambito B - Capacità infrastrutturali e logistiche. Intendono accertare l'esistenza di caratteristiche infrastrutturali e logistiche della/e sede/i operativa/e, ritenute indispensabili per l'erogazione dei servizi scelti. Il calcolo del numero massimo dei partecipanti alle attività, nei singoli spazi, viene determinato sulla base delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, garantendo 1,97 mq di superficie utile per partecipante.
- c) Ambito C - Capacità gestionali e risorse professionali. Hanno lo scopo di verificare la capacità dell'Organismo di presidiare e governare i diversi processi; la capacità gestionale è verificata a livello di Organismo per tutte le relative sedi operative.
- d) Ambito D - Livelli di efficacia ed efficienza. Hanno lo scopo di garantire la capacità dell'Organismo di realizzare le attività con adeguata qualità e quantità dei risultati, di ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione e di produrre gli impatti socio-economici auspicati. Sono verificate, a livello di Organismo, per tutte le relative sedi operative, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 2.
- e) Ambito E - Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo. Hanno lo scopo di garantire il radicamento sul territorio dell'Organismo e sono verificate a livello di Organismo per tutte le relative sedi operative.

4.2. Gli Avvisi e i bandi, relativi a tutti i percorsi, definiranno ulteriori specifici requisiti e standard

riferiti alle singole qualificazioni per le quali si chiede l'attivazione dei percorsi in aggiunta ai requisiti minimi indicati nelle presenti Disposizioni e dettagliati nei relativi allegati.

5. Modalità di accesso al sistema di accreditamento

5.1. Il processo di accreditamento intende favorire una selezione dinamica dei soggetti che si candidano alla gestione di attività di Formazione Professionale (F), di percorsi formativi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (S), di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Servizi per il Lavoro (SpL), garantendo la possibilità di ingresso, nel sistema regionale, di soggetti qualificati.

5.2. Le procedure di cui al successivo paragrafo 6 sono gestite esclusivamente per via telematica. A tal fine, è utilizzato il sistema informativo SARIFoL, all'interno del quale confluisce, con canali d'istruttoria separati e autonomi, anche l'accREDITamento degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy.

5.3. Il sistema informativo SARIFoL mette a disposizione, rendendoli scaricabili, modelli e facsimili delle domande e dichiarazioni necessarie per la procedura di accREDITamento e le informazioni utili a guidare l'Organismo richiedente nel processo.

5.4. La procedura telematica prevede l'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione della domanda, mentre la documentazione da allegare per i singoli requisiti deve essere in formato "pdf".

6. Procedure dell'accREDITamento

6.1. L'Ufficio regionale competente responsabile del procedimento è l'Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata.

6.2. Le procedure per l'accREDITamento sono di quattro tipi:

- a) procedura per il primo rilascio;
- b) procedura per il mantenimento annuale dei requisiti;
- c) procedura per il mantenimento e aggiornamento dei requisiti;
- d) procedura per le variazioni.

6.3. Procedura per il primo rilascio.

6.3.1. Registrazione dell'Organismo per la richiesta di presentazione della domanda di accREDITamento

6.3.1.1. L'Organismo che intende accREDITarsi dovrà richiedere, preliminarmente, all'Ufficio regionale competente, l'accesso al sistema informativo SARIFoL utilizzando il format on line disponibile sul portale regionale dell'accREDITamento:

<http://www.accreditamento.regione.basilicata.it/>.

A seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio regionale competente, l'Organismo potrà accedere al sistema tramite le proprie credenziali SPID/CIE/EIDAS/CNS.

Nel caso in cui, dopo 120 giorni successivi all'autorizzazione, non sia stato completato l'invio della domanda o non sia stata inserita alcuna documentazione o la documentazione caricata sia incompleta o parziale, l'accesso verrà disabilitato.

6.3.2. Presentazione della domanda di accreditamento

6.3.2.1. La presentazione della domanda consiste nella compilazione dell'apposita procedura online e nell'invio telematico della documentazione richiesta.

6.3.3. Istruttoria (analisi documentale e audit)

6.3.3.1. A seguito del completamento dell'invio telematico, il sistema attribuisce alla domanda di accreditamento un numero identificativo (ID) e la data di invio e provvede alla registrazione della medesima nell'area riservata dell'Organismo, nella quale può essere sempre visualizzata. Di norma, entro 60 giorni lavorativi dalla data di inoltro della domanda, in caso di esito positivo della verifica della documentazione inviata, si procede all'audit in loco. In caso di errata compilazione e/o incompleto invio della documentazione richiesta, l'Ufficio regionale competente provvede a notificare la richiesta di integrazioni. Sono possibili solo n. 2 richieste di integrazioni. Dal momento del ricevimento della comunicazione relativa alle integrazioni, l'Organismo richiedente ha 30 giorni per integrare la documentazione richiesta. Decorso inutilmente tale termine e/o nel caso in cui le modifiche/integrazioni fornite risultino errate e/o incomplete per n. 2 volte, la domanda verrà rigettata e l'Organismo non potrà ripresentare una nuova istanza di accreditamento prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di rigetto.

6.3.3.2. Nel caso in cui le suddette modifiche/integrazioni risultassero esaustive e conformi, si procede all'audit in loco presso la/le sede/i operativa/e dell'Organismo oggetto di accreditamento. La data e il piano di audit sono comunicati all'Organismo almeno 7 giorni prima rispetto alla prima data prevista per lo svolgimento dell'audit stesso.

6.3.3.3. Le attività di audit sono realizzate da un Gruppo di audit. Qualora, per cause di forza maggiore, debitamente documentate, l'Organismo avesse la necessità di spostare la data programmata per l'audit in loco, deve farne tempestiva richiesta all'Ufficio regionale competente. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta. L'impossibilità di svolgere l'audit entro i 30 giorni continuativi successivi alla prima data indicata determina il rigetto della domanda di accreditamento. Le modalità di pianificazione, conduzione e registrazione degli Audit sono contenute nel "Manuale operativo per lo svolgimento delle attività di audit", nella sua versione più recente.

6.3.4. Rilascio dell'accreditamento

6.3.4.1. L'accreditamento è disposto con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio

regionale competente.

6.3.4.2. Nel caso in cui l'Organismo abbia richiesto la concessione dell'accREDITamento per più sedi operative, qualora venga riscontrata l'inidoneità soltanto di una o di alcune delle sedi proposte dall'Organismo, l'accREDITamento viene concesso limitatamente alle sedi ritenute idonee. Analogamente, si procede in caso di richiesta di accREDITamento per più di una delle attività previste al precedente paragrafo 3.1.

6.3.4.3. L'accREDITamento viene concesso e rimane valido permanentemente, purché persistano i requisiti necessari e si rispettino le condizioni del mantenimento annuale e dei requisiti.

6.3.4.4. Gli Organismi accREDITati, e le rispettive sedi operative per le quali l'accREDITamento è stato loro concesso, vengono inseriti nell'Elenco regionale degli Organismi accREDITati, con specificazione delle attività oggetto di accREDITamento concesse e delle sedi operative accREDITate. L'Elenco regionale viene aggiornato in modo ricorrente ed è pubblicato sul portale regionale dell'accREDITamento: <http://www.accREDITamento.regione.basilicata.it/>.

6.4. Procedura per il mantenimento annuale dei requisiti

6.4.1. Gli Organismi accREDITati sono tenuti ad inviare, tramite il sistema SARIFoL, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di primo accREDITamento, una autodichiarazione, su format predisposto dall'Ufficio Regionale competente, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti la sussistenza delle condizioni di accREDITamento.

6.4.2 In caso di mancato rispetto dei tempi riportati nel paragrafo precedente, l'Ufficio regionale competente procede alla sospensione dell'accREDITamento applicando quanto previsto al paragrafo 8.1.b).

6.5. Procedura per il mantenimento e aggiornamento dei requisiti

6.5.1. Gli Organismi accREDITati sono tenuti all'aggiornamento costante, per via telematica, della documentazione relativa al possesso dei requisiti per l'accREDITamento. Essi provvedono al caricamento, sul sistema informativo SARIFoL, della documentazione aggiornata in sostituzione di quella scaduta, sulla base delle disposizioni normative e procedurali previste per ciascun requisito e delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 alle presenti Disposizioni. L'aggiornamento della documentazione scaduta dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza. Il mancato rispetto del termine indicato comporta la sospensione dell'Organismo e l'applicazione di quanto disposto al paragrafo 8.

6.5.2. La documentazione, inviata telematicamente, è sottoposta a verifica ed approvazione da parte dell'Ufficio regionale competente. In conseguenza della suddetta verifica, l'Ufficio approva il documento ovvero richiede integrazioni.

6.5.3. Il procedimento di verifica ed approvazione dei documenti inviati si conclude entro 30 giorni dalla data di inserimento nel sistema informativo SARIFoL.

6.5.4. La eventuale richiesta da parte dell'Ufficio competente di integrazioni al documento prodotto sospende i termini del procedimento per il periodo compreso tra la richiesta medesima e la data di caricamento del documento integrato.

6.5.5. I termini massimi entro i quali l'Organismo è tenuto a produrre il documento integrato sulla base della richiesta sono costituiti, di norma, da 7 giorni a far data dal ricevimento della richiesta di integrazioni.

6.5.6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al punto 6.5.5., l'Ufficio regionale competente procede alla sospensione dell'accreditamento applicando quanto previsto al paragrafo 8.

6.6. Procedura per le variazioni

6.6.1. Qualora, durante il periodo di validità dell'accreditamento, intervengano variazioni ai requisiti dell'accreditamento, l'Organismo è tenuto ad aggiornare tempestivamente, e, comunque, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, le relative informazioni e/o i relativi documenti utilizzando il sistema informativo SARIFoL. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, l'Ufficio regionale competente procederà alla revoca secondo quanto previsto dal paragrafo 9.

6.6.2. Il procedimento di verifica ed approvazione dei documenti inviati si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla data di inserimento nel sistema informativo SARIFoL.

6.6.3. La richiesta eventuale da parte dell'Ufficio competente di integrazioni al documento prodotto sospende i termini del procedimento per il periodo compreso tra la richiesta medesima e la data di caricamento del documento integrato.

6.6.4. I termini massimi entro i quali l'Organismo è tenuto a produrre il documento integrato sulla base della richiesta sono costituiti, di norma, da 7 giorni a far data dal ricevimento della richiesta di integrazioni, fatti salvi termini specificamente comunicati in sede di richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio competente.

6.6.5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al punto 6.6.4., l'Ufficio regionale competente procede alla sospensione dell'accreditamento applicando quanto previsto al paragrafo 8.

6.7. L'Ufficio regionale competente si riserva di effettuare audit a campione per la verifica della permanenza delle condizioni di accreditamento, ovvero del rispetto delle soglie minime previste per i vari requisiti. Le modalità di pianificazione, conduzione e registrazione degli Audit sono contenute nel *"Manuale operativo per lo svolgimento delle attività di audit"*, a cura dell'Ufficio regionale competente.

7. Sistema dei controlli e monitoraggio delle attività

7.1. Il sistema dei controlli e monitoraggio delle attività Formative Professionali(F), ivi comprese le attività di Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR)), di Istruzione e Formazione Professione (IeFP) e dei Servizi per il Lavoro (Spl), finalizzato alla verifica del corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento, si articola in:

- a) controlli periodici on desk relativi alla documentazione, alle autocertificazioni e agli indicatori di efficacia/efficienza;
- b) verifiche attinenti alla corretta gestione delle attività;
- c) audit periodici in loco a campione, o "*mirati*" in caso di necessità, a giudizio dell'Ufficio regionale competente, da effettuarsi anche senza preavviso all'Organismo.

7.2. I controlli di cui al *punto a)* sono condotti mediante verifica *on desk* e controllo a campione e hanno ad oggetto la validità temporale della documentazione trasmessa e delle autodichiarazioni presentate; in caso di irregolarità riscontrate dall'Ufficio regionale competente si applicano le procedure di cui ai punti 8. e 9.

7.3. I controlli di cui al *punto b)* sono condotti dagli Uffici Regionali competenti sulla gestione delle attività in materia di istruzione, formazione e lavoro, nonché dall'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB); dette strutture sono tenute a comunicare tempestivamente, all'Ufficio regionale competente, le irregolarità riscontrate al fine dell'applicazione di quanto previsto dal successivo paragrafo 8. Restano ferme le competenze degli organi di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

7.4. I controlli di cui al *punto c)* sono effettuati sulla base di un campione annuale, individuato dall'Ufficio regionale competente. Altri audit possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche. Per quanto attiene a tali controlli, si veda il successivo paragrafo 7.5.

7.4-bis Il campione da controllare di cui ai punti *a)* e *c)* del paragrafo 7.1 è determinato, annualmente, nella misura del 10% degli Organismi accreditati tramite il sistema informativo SARIFoL.

7.5. Le verifiche periodiche di audit hanno la finalità di accertare, tramite visita in loco, il mantenimento dei requisiti minimi per l'accreditamento previsti al precedente paragrafo 4. La registrazione di tali verifiche avverrà mediante la redazione di verbali, compilati sul sistema informativo SARIFoL, firmati dal Gruppo di audit e controfirmati dal legale rappresentante dell'Organismo, sui quali saranno riportate eventuali non conformità e relativi termini. La mancata risoluzione delle non conformità, nei termini previsti, comporta la revoca dell'accreditamento di cui al successivo paragrafo 9.

7.6. Al momento della concessione dell'accreditamento, viene assegnato all'Organismo un "*monte crediti standard*" pari a 20 punti. Il monte crediti verrà decurtato di 5 punti:

- a) per ciascuna delle sospensioni di cui al successivo par. 8;

- b) nel caso in cui, l'Organismo ottenga, con cadenza annuale ed in corrispondenza del periodo in cui presenta la dichiarazione relativa al mantenimento annuale (entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno), un punteggio di performance complessiva basso (da 4 a 8 punti) in relazione ai livelli di efficacia ed efficienza di cui all'Allegato 2;

7.7 All'esaurirsi del "*monte crediti standard*" di 20 punti consegue la revoca dell'accreditamento per l'Organismo e il divieto di presentare nuovamente la domanda nei 12 mesi successivi. Qualora l'Organismo non incorra in irregolarità per 12 mesi consecutivi, il punteggio posseduto, se inferiore a 20 punti, viene integrato con una dotazione di 5 punti, fino al raggiungimento del punteggio massimo del monte crediti standard, assegnato all'Organismo al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento (20 punti).

8. Cause di sospensione dell'accreditamento

8.1. L'accreditamento viene sospeso nei seguenti casi:

- a) l'Organismo non risolve le non conformità rilevate dal competente Ufficio regionale e/o non provvede all'aggiornamento della documentazione relativa all'accreditamento;
- b) l'Organismo non provvede alla trasmissione della documentazione relativa al mantenimento annuale, secondo le indicazioni di cui al punto 6.4;
- c) l'Organismo si viene a trovare in stato di liquidazione e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa, fatto salvo il caso previsto al successivo paragrafo 9;
- d) perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'Organismo diversi da quelli di cui al successivo paragrafo 9;
- e) l'Organismo non rispetta i contratti collettivi vigenti e/o gli impegni contrattuali di lavoro;
- f) l'Organismo non assolve gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;
- g) l'Organismo non assolve gli obblighi relativi al versamento dei contributi INPS e/o INAIL;
- h) l'Organismo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche;
- i) qualunque altra motivazione indicata nel presente Dispositivo.

8.2. La sospensione può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte degli Uffici regionali e/o dell'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB) e/o di altri soggetti interessati ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., di irregolarità compiute dall'Organismo nella gestione delle attività e riscontrate nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza:

- a) mancata presentazione del legale rappresentante dell'Organismo per la stipula della

convenzione / atti unilaterali di avvio e realizzazione delle attività, dopo la seconda convocazione;

- b) ammissione ai percorsi formativi di allievi/destinatari non in possesso dei requisiti richiesti;
- c) svolgimento delle attività formative in sede diversa rispetto a quella comunicata / autorizzata;
- d) mancata comunicazione agli Uffici regionali competenti e/o all'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB), delle modifiche della data/orario delle lezioni che di fatto rendono impossibile una visita in loco;
- e) mancato inserimento e aggiornamento dei dati relativi al progetto sul Sistema Informativo Regionale per la Formazione e l'Orientamento (SIRFO);
- f) avvenuta revoca del progetto per irregolarità nell'attuazione di quanto previsto nell'Avviso Pubblico e nella convenzione;
- g) utilizzo di personale docente e tutor diverso da quello comunicato/autorizzato;
- h) assenza dei registri delle lezioni in aula e/o dell'attività FAD e/o dello stage o gravi irregolarità nella loro compilazione;
- i) eventuali altre irregolarità, diverse dalle precedenti, relative alla gestione delle attività di istruzione, formazione e lavoro.

8.3. La sospensione dell'accreditamento è comunicata dall'Ufficio Regionale competente a mezzo PEC. In presenza di non conformità o irregolarità sanabili, l'Ufficio Regionale competente indicherà nella PEC il numero massimo dei giorni concessi per sanare la/le non conformità. Tale termine non potrà comunque superare i 30 giorni e sarà definito sulla base della documentazione da produrre. Detta comunicazione è effettuata nel rispetto degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Decorso inutilmente il periodo concesso, l'Ufficio Regionale competente procederà alla revoca secondo quanto previsto dal paragrafo 9. La sospensione decade automaticamente nel momento in cui l'Organismo provvede a sanare la/le non conformità riscontrate.

8.4. La sospensione si applica all'Organismo e a tutte le sedi operative accreditate e per tutti gli ambiti di accreditamento. L'Organismo, di conseguenza, non è più visibile, per il periodo di sospensione, nell'Elenco regionale degli Organismi accreditati, pubblicato sul portale regionale dell'accreditamento (<http://www.accreditamento.regione.basilicata.it/>). L'Organismo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione a tutti gli Avvisi Pubblici emanati dalla Regione Basilicata; inoltre, durante il periodo di sospensione, l'Organismo è tenuto a interrompere tutte le attività e a non accettare eventuali iscrizioni/adesioni per la partecipazione alle attività.

9. Cause di revoca dell'accreditamento

9.1. L'accreditamento viene revocato nei seguenti casi:

- a) l'Organismo è sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
- b) nei confronti del legale rappresentante dell'Organismo è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;
- c) nei confronti del legale rappresentante dell'Organismo è stata emessa interdittiva antimafia;
- d) l'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'Organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione economico-amministrativa abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di Formazione Professionale (F), Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Servizi per il Lavoro (SpL);
- e) il legale rappresentante dell'Organismo si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell'accreditamento, dell'assegnazione di finanziamenti e della rendicontazione delle spese;
- f) il legale rappresentante dell'Organismo non permette, per due volte consecutive, ai funzionari regionali o dell'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB) o di altri soggetti interessati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'accesso ai propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte;
- g) l'Organismo sospeso non risolve, entro i tempi prescritti, le non conformità o non provvede all'aggiornamento della documentazione attestante i requisiti;
- h) L'Organismo sospeso svolge attività nel periodo di sospensione;
- i) l'Organismo esaurisce il proprio "*monte crediti standard*" (20 punti);
- j) l'Organismo risulta non essere in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4;
- k) nei controlli relativi all'ambito D (Efficacia ed efficienza), l'Organismo risulti inadempiente;
- l) se dopo n. 2 controlli in fase di erogazione dell'attività formativa, si dovessero verificare irregolarità nella gestione didattica;
- m) qualunque altra motivazione indicata nel presente Dispositivo.

9.2. La revoca si applica all'Organismo e a tutte le sedi operative accreditate e per tutti gli ambiti di accreditamento, ed è disposta con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio regionale competente. La revoca dell'accreditamento non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca. L'Organismo cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi 12 mesi dalla

data del provvedimento di revoca. L'Organismo, e le relative sedi operative, cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'Elenco regionale degli Organismi accreditati, pubblicato sul portale regionale dell'accreditamento (<http://www.accreditamento.regione.basilicata.it/>).

10. Rinuncia all'accreditamento

10.1. È possibile rinunciare all'accreditamento. Le sedi operative accreditate per le quali l'Organismo rinuncia all'accreditamento sono cancellate dall'Elenco regionale degli Organismi accreditati, pubblicato sul portale regionale dell'accreditamento (<http://www.accreditamento.regione.basilicata.it/>). Le sedi operative accreditate per le quali è stata chiesta la rinuncia all'accreditamento non possono essere oggetto di una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi 120 giorni dalla data del provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

11. Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o rinuncia all'accreditamento

11.1. La revoca o la rinuncia all'accreditamento non pregiudicano la conclusione delle attività già avviate. Per attività già avviate, sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di revoca dell'accreditamento o di presa d'atto da parte della Regione della rinuncia all'accreditamento, sia già stato sottoscritto il relativo atto di convenzione o comunque risultino già formalmente avviate e/o autorizzate.

12. Controversie

12.1. La volontà di muovere contestazioni/osservazioni all'Ufficio Regionale competente circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica in loco condotta dal Gruppo di audit, dovrà essere oggetto di espressa dichiarazione riportata nell'apposito spazio del verbale; in assenza della predetta verbalizzazione, ogni altra forma di contestazione è inammissibile.

12.2. E' possibile, in caso di analisi e approfondimenti successivi da parte dell'Organismo, presentare osservazioni e/o contestazioni all'Ufficio Regionale competente entro 7 giorni dalla sottoscrizione del verbale.

12.3. Qualora il contenuto delle osservazioni e/o contestazioni lo esiga, l'Ufficio Regionale competente può chiedere ulteriore documentazione, o supplementi di istruttoria, concedendo un termine per la trasmissione della relativa documentazione. Una volta acquisita, sentite, eventualmente le parti interessate, decide in merito.

12.4. Contro le determinazioni regionali di:

- a) dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- b) rigetto della domanda;
- c) sospensione;
- d) revoca;

- e) sottrazione di punteggi;
- f) pronunciamento in merito a controversie.

è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

13. Trattamento dati personali

13.1. Tutti i dati personali sono trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche da società terze fornitrici di servizi IT, di consulenza e assistenza tecnica per conto della Regione Basilicata, previa designazione in qualità di responsabili esterni del trattamento e/o Autorizzati, esclusivamente per la finalità di cui all'accreditamento regionale da parte della Regione Basilicata, con logiche strettamente correlate al procedimento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

13.2. Gli Organismi accreditati ai sensi delle presenti disposizioni sono altresì designati Responsabili del trattamento nel rispetto dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), con riferimento a tutte le attività autorizzate, finanziate, riconosciute dalla Regione Basilicata o, comunque, svolte in nome e per conto della stessa, utilizzando i documenti dell'Allegato 4.

14. Norme transitorie e finali

14.1 Le presenti Disposizioni modificano e integrano il precedente dispositivo in materia di accreditamento regionale degli Organismi.

14.2 In deroga a quanto previsto dalla D.G.R. n. 920/2023 al paragrafo 7 "*Procedure per l'accreditamento*", la presentazione della domanda non avviene più in modalità cartacea ma attraverso il sistema SARIFoL.

14.3 Nelle more dell'adozione dell'Accordo attuativo dell'art. 6, del D.L. n. 159/2025, i percorsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono erogati dagli Organismi accreditati alla Formazione Professionale (F), ai sensi della D.G.R. n. 167/2023, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 332 del 10 giugno 2026, recante "Disposizioni operative per la gestione dell'offerta formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR)".

14.4. L'accreditamento relativo agli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy, non costituisce oggetto delle presenti Disposizioni. L'operatività della piattaforma informatica SARIFoL per le istanze e la gestione dell'Accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy, non modifica, né sostituisce i requisiti obbligatori dalla specifica normativa di riferimento. Pertanto, gli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy utilizzeranno l'interfaccia unica digitale SARIFoL esclusivamente per l'assolvimento degli adempimenti informatici, fermo restando l'obbligo di conformarsi separatamente e autonomamente alle specifiche normative di settore per tutto il resto della disciplina.